

**Chiarimenti in ordine alla presentazione delle domande di nomina a vice procuratori onorari presentate ai sensi del DM 18 luglio 2003**

*(deliberazione del 7 luglio 2005)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 luglio 2005, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota in data 12 maggio 2005 con la quale il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..... chiede di sapere se le istanze di nomina a vice procuratore onorario presentate ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 debbono essere istruite dalle Procure che le hanno ricevute”;

- vista la circ. CSM P - 922/2005 del 14 gennaio 2005, recepita dal D.M. 4 maggio 2005, la quale modifica i termini per la presentazione delle domande di nomina a vice procuratore onorario, rispetto a quanto previsto dalla circolare CSM P -10370/2003 recepita dal D.M. 18 luglio 2003 e succ. mod., stabilendo all'art. 3, punto 1. "Le istanze di nomina redatte in carta libera (secondo lo schema allegato in calce al decreto di pubblicazione delle operazioni di nomina dei vice procuratori onorari) dirette al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentate nelle ore di ufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello competente entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del decreto del Ministro della Giustizia, emanato con cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si dà inizio alla procedura di nomina dei vice procuratori onorari ai sensi dell'art. 42 ter, ultimo comma, dell'Ord. giud.";

- rilevato che la delibera del Consiglio superiore della magistratura che dà inizio alla procedura di nomina dei vice procuratori onorari ai sensi dell'art. 42 ter, ultimo comma, dell'Ord. giud., non è stata ancora emessa;

- considerato che le istanze presentate presso le Procure della Repubblica devono considerarsi fuori dal termine previsto dall'art. 3, punto 1, circ. CSM P - 922/2005 del 14 gennaio 2005;

- rilevato che le istanze presentate fuori termine non devono essere istruite;

- visto l'art. 3, punto 2, lett. g) della circ. CSM P - 922/2005 del 14 gennaio 2005, il quale prevede: "Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica.";

d e l i b e r a

di rispondere che le istanze presentate sono da considerarsi fuori termine, in quanto non vi è stata nessuna delibera di questo Consiglio che ha dato inizio alle procedure di nomina dei vice procuratori onorari, per cui devono essere rigettate con provvedimento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ai sensi dell'art. 3, punto 2, lett. g) della circ. CSM P - 922/2005 del 14 gennaio 2005."